

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

Comune di San Massimo

Provincia di Campobasso

INDICE

- Titolo I - **NORME PER LA FORNITURA**
- Titolo II - **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**
- Titolo III - **NORME PER LE BOCHE ANTINCENDIO**
- Titolo IV - **DISPOSIZIONI VARIE**

TITOLO I NORME PER LA FORNITURA

CAPITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua per gli usi domestici, industriali, agricoli, e assimilabili. L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi altro tipo di fornitura può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave nocimento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

DEFINIZIONI:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - È l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, e di quelli di fognatura e depurazione delle acque reflue.

ALLACCIAMENTO - Sono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino al rubinetto di arresto di valle, dopo il contatore;

CONTATORE - Apparecchio installato sulla derivazione d'utenza per la misurazione dei volumi d'acqua erogati.

ART. 2

RICHIESTA E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA E L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

Per ottenere la fornitura e/o l'allacciamento alla rete idrica è necessario presentare domanda al Comune di San Massimo che eroga il servizio, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune di San Massimo stesso e corredati dalle relative istruzioni per la compilazione e dall'elenco della eventuale documentazione da allegare. Tutta la modulistica necessaria, unitamente alle istruzioni per la compilazione e presentazione della domanda, viene messa a disposizione dal Comune presso i propri Uffici Comunali nonché sul proprio sito internet.

La *domanda di fornitura* deve essere inoltrata dal soggetto che utilizza di fatto l'immobile e quindi anche la relativa fornitura d'acqua. Nella domanda, tra l'altro, dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede la fornitura e l'ubicazione dell'immobile nonché i dati catastali. Per le modalità di perfezionamento delle richieste si rimanda agli artt. 5 e 6. Il Comune di San Massimo si impegna ad accettare ogni richiesta ad esso pervenuta, nei limiti della capacità della rete idrica in gestione e dei propri impianti, assicurando la priorità agli usi di tipo domestico. Qualora la domanda non possa essere accolta a causa dell'inadeguatezza strutturale della rete idrica, o per comprovati motivi tecnici, ovvero quando l'attivazione di un nuovo allacciamento possa causare disservizi alle utenze preesistenti, il Comune di San Massimo provvederà a sospendere tale richiesta salvo accoglierla successivamente non appena saranno venute meno tutte le condizioni ostative individuate. In entrambi i casi si provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

Qualora trattasi di condomini, alla presentazione della domanda di fornitura il richiedente deve allegare una dichiarazione relativa alla realizzazione dell'impianto idrico, specificando quale delle due opzioni intende adottare:

A) CONDOMINI CON IMPIANTO CENTRALIZZATO

Nei condomini serviti da un unico contatore generale, impianto centralizzato, viene concessa una sola utenza per il contatore generale, con ripartizione dei consumi a carico dei condomini e con addebito delle "spese fisse" per ogni singola utenza componente il condominio.

I locali diversi dall'abitazione (locali commerciali, artigianali, uffici ecc.) facenti parte del condominio devono essere provvisti di impianti autonomi e per questi saranno autorizzate singole concessioni.

B) CONDOMINI CON IMPIANTO AUTONOMO PER OGNI APPARTAMENTO.

Nei condomini i cui locali siano serviti da impianti autonomi, viene concessa una utenza per ogni singolo appartamento o unità abitativa (locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione) a condizione che il progettista dell'immobile dia garanzia che l'impianto sia opportunamente predisposto e che i misuratori siano installati, in apposita nicchia, all'esterno del fabbricato, protetti dalle basse temperature e ben visibili.

Lo stesso procedimento sarà applicato per tutti i condomini già esistenti, che facciano richiesta di modifica per adeguare gli impianti a una delle due opzioni sopra descritte. Il Settore Tecnico controllerà che l'impianto sia stato realizzato in conformità alla dichiarazione presentata e darà informazione al Settore Finanziario.

In caso di utenza relativa al contatore generale di un condominio, nella domanda devono essere indicati il tipo di misuratore, il nome degli intestatari di ogni singola utenza, il numero delle unità abitative che compongono il condominio, un verbale di delega per il rappresentante condominiale per la stipula del contratto.

ART. 3

PUNTO DI CONSEGNA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs n. 31 del 2.2.2001 il punto di consegna coincide generalmente con la posizione del contatore. Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed il cui stato di conservazione si riveli tale da alterare (in modo continuativo o solo occasionale) le caratteristiche qualitative dell'acqua erogata dalla rete di distribuzione, il Comune di San Massimo darà tempestiva comunicazione all'utente segnalando la necessità di provvedere alla sostituzione delle tubazioni di allaccio.

La fornitura dell'acqua è effettuata dal Comune di San Massimo alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi del successivo art. 20 alle normali condizioni di esercizio della rete.

ART. 4

TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

L'acqua viene di norma somministrata agli immobili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante la realizzazione di un allaccio per ciascun'utenza, se possibile, o per ogni singolo fabbricato. L'utenza sarà di norma intestata al reale fruitore del servizio anche se non proprietario dell'immobile o del terreno servito.

In caso di Amministrazione Condominiale o società, l'utenza potrà essere intestata all'Amministratore o al legale rappresentante della stessa.

L'intestatario sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.

Art.5

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA.

DEPOSITO CAUZIONALE

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per l'eventuale allacciamento (vedi art. 6) e delle competenze accessorie previste dal presente regolamento, dovrà provvedere alla firma del contratto, documento che impegna il Comune di San Massimo alla fornitura dell'acqua e l'utente alla corresponsione del corrispettivo per la fornitura idrica. All'atto della

stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la disponibilità dell'immobile in qualità di proprietario o utilizzatore e la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore. All'atto della stipula, l'Utente riceverà una copia del presente Regolamento nonché copia della Carta dei servizi.

All'atto della stipula del contratto di fornitura, l'Utente verserà in favore del Comune un deposito cauzionale a garanzia del versamento dei canoni idrici.

Per i soggetti già intestatari di utenza idrica per uso non domestico, l'importo del deposito cauzionale è pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico, mentre per coloro i quali chiederanno l'intestazione successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, il deposito cauzionale sarà stabilito dal Responsabile del Servizio Tributi per il 1° anno, in base alla media delle tre mensilità dei consumi storici sviluppati dalle attività del medesimo settore merceologico ubicate nel comune di San Massimo e, per i successivi, con riferimento a tre mensilità di consumo storico nel frattempo rilevato.

All'utente che abbia un debito nei confronti del Comune inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato non potrà essere sospesa la fornitura. In tal caso il Comune tratterà la somma versata e fatturerà nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

Il deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato in base al saggio degli interessi legali, previa verifica del regolare pagamento delle fatture relative ai consumi entro 45 giorni dalla data di disattivazione del punto di consegna ovvero di voltura della fornitura, contestualmente all'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Per utenze fino a 500 mc di consumi annui, nel caso in cui l'Utente si avvalga della domiciliazione bancaria o postale non sarà chiesto alcun deposito cauzionale.

Nel caso in cui l'Utente opti, in corso di fornitura, per la domiciliazione bancaria o postale, il Comune provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

Per le utenze non domestiche che superano i 500 mc annui è facoltà dell'Utente fornire al Comune, a garanzia dell'integrale pagamento dei consumi ed in luogo del deposito cauzionale, una polizza fideiussoria che sarà svincolata dal Comune all'atto della chiusura dell'utenza, previo accertamento del regolare pagamento dei consumi da parte dell'Utente. La polizza dovrà indefettibilmente recare la clausola "a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ."

Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precedenti commi ai titolari di utenze idriche per uso non domestico, verrà assegnato dal Responsabile del Servizio Tributi un termine non inferiore a dieci giorni per la sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura.

Decorso inutilmente tale termine il Comune procederà ad inviare una diffida scritta assegnando giorni 15 per la sottoscrizione con l'avvertimento che per il caso di mancata reiterata sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura, il contratto in essere si intenderà risolto per inadempimento grave con contestuale sospensione, ove possibile, della fornitura.

ART. 6

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

Nell'accogliere la domanda di allacciamento il Comune di San Massimo fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato.

Nei casi in cui si rendesse necessario attraversare con le tubazioni la proprietà di terzi, il richiedente dovrà stipulare con gli stessi apposita convenzione scritta dalla quale risulti quanto segue:

- a. Costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- b. riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento e delle condutture stesse e dei relativi accessori in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
- c. concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- d. rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni e danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà;
- e. concedere la posa di tubazioni, sulle proprietà servite, anche per uso di terzi;
- f. garantire la validità della servitù negli anni, anche in caso di successiva vendita dei terreni attraversati.

Qualora al richiedente dovesse essere negata la servitù di passaggio, il Comune di San Massimo si impegna ad elaborare un eventuale tracciato alternativo, o ad attivarsi nei confronti dei confinanti intraprendendo tutte le azioni consentite dalla legislazione vigente al fine di addivenire alla soluzione del problema.

Ottenuta l'Autorizzazione il richiedente eseguirà direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Settore Tecnico;
- che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico;
- che sia stata versata la cauzione per la rottura del manto stradale ed eventuali pertinenze presenti (marciapiedi, cunette, ecc.) secondo gli importi determinati dall'allegato "A".

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Settore Tecnico, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Nell'ipotesi in cui venga versato deposito cauzionale, lo svincolo avverrà, previa richiesta del titolare dell'Autorizzazione da inoltrare al Comune non prima di sei mesi dall'avvenuta esecuzione delle opere, a cura del Settore Tecnico, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viario dovuti al non corretto ripristino.

ART. 7

PREVENTIVO

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Comune provvederà ad effettuare un preventivo economico tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo è previsto un indennizzo automatico, a favore del richiedente, così come meglio specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Il preventivo avrà la validità stabilita dal Comune una volta che il preventivo sia accettato formalmente dall'utente.

ART. 8

CONTRATTO DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie. Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risultino

accettati il preventivo ed i relativi corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento. Le eventuali spese di bollo, registrazione, deposito cauzionale, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.

ART. 9

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura sarà redatto sugli appositi moduli forniti dal Comune e sottoscritti dall'utente o dal suo legale rappresentante il quale dovrà dichiarare:

- la tipologia della fornitura;

- il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro ubicazione;

L'utente, con la firma del contratto di somministrazione, accetta tutte le condizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Carta dei Servizi allegati al contratto.

ART. 10

RECESSO DAL CONTRATTO. IRREPERIBILITA' DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO. RIATTIVAZIONE UTENZA

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta al Comune, dichiarando la lettura finale nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

In caso di decesso dell'utente il Comune garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza.

Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto richiedente in favore del quale verrà eseguita la voltura:

a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Comune, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;

b. comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima; l'autolettura dovrà essere opportunamente validata dal Comune;

c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Comune pertanto provvede a:

a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;

b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;

c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Comune al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

Il Comune deve essere messo in condizione di operare la disattivazione: pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale autorizzato dal Comune. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati. In caso di irreperibilità dell'intestatario del contratto in essere, l'utenza verrà reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già titolare del contratto. Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile, la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dall'utente che subentra, sotto la sua responsabilità ed unitamente alla prova di avere titolo all'utilizzo dell'immobile.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile.

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Comune ha facoltà di:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti la totale estraneità del richiedente la voltura al precedente debito;

b) non effettuare la voltura nel caso in cui accerti che la richiesta venga avanzata da un soggetto che di fatto già occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato un punto di consegna oggetto di disattivazione per morosità o comunque intestato ad utente moroso, fino al pagamento delle somme da questi dovute.

ART. 11

SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o persona convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, o altro erede. Il subentrante che si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

ART. 12

RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riattivazione della fornitura medesima.

ART. 13

DURATA DEL CONTRATTO

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta. Il Comune in casi particolari, come esposizioni, fiere, spettacoli, cantieri e simili, ha facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua, previo pagamento di una somma determinata in relazione agli usi dichiarati e/o ai consumi di un'utenza analoga i cui criteri saranno determinati dal Comune. Per lo spettacolo viaggiante ed i circhi per l'uso temporaneo dell'acqua deve essere versato in via anticipata l'importo corrispondente all'allacciamento e al deposito cauzionale. Alla cessazione dell'utenza l'importo dovuto verrà conteggiato con rimborso della eventuale somma anticipata in eccedenza o con l'applicazione della tariffa relativa alla fascia di eccedenza contrattuale per i maggiori consumi. Quando il Comune lo ritenga opportuno potrà concedere anche in tali casi l'erogazione a contatore applicando le tariffe in vigore per l'uso sopraccitato, la quota fissa per il contatore e gli eventuali contributi di allacciamento, nonché gli eventuali costi delle opere ed apparecchiature richieste per la tutela dei requisiti di qualità dell'acqua.

ART. 14
TIPI DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in forniture per uso pubblico e forniture per uso privato.

Questa ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

- a) Uso domestico – sono le forniture di acqua potabile utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati per le unità abitativa/e;
- b) Uso non domestico – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale o del settore terziario;
- c) Uso temporaneo e/o occasionale, manifestazioni, sagre, spettacoli viaggianti, cantieri etc...con determinazione tariffaria di cui all'allegato A
- d) Uso antincendio – rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua potabile dalla presa all'uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati dal Comune.

ART. 15
FORNITURA PER PISCINE, VASCHE DA NUOTO ED ALTRI USI

È vietato alimentare piscine e vasche da nuoto, campi sportivi, acquari con acqua dell'acquedotto comunale, senza averne fatta apposita denuncia al Comune, il quale potrà o no concedere detta alimentazione. Quando venga concessa, l'utente dovrà installare una presa dedicata con contatore apposito.

Analogamente per proprietà con giardino, prati, orti, o per fontane decorative, etc. nelle quali devono risultare installate bocche di erogazione con rete propria; queste dovranno essere servite esclusivamente da tubazione dedicata con contatore apposito come previsto al comma 1, in modo che, in caso di necessità, si possa bloccare l'acqua per detti usi, essendo in facoltà della Amministrazione Comunale di autorizzare o sospendere detta erogazione quando questa, ad esclusivo giudizio del Comune, possa pregiudicare il servizio per uso domestico.

La tariffa per le forniture del presente articolo sarà quella normale in vigore, maggiorata del 100%.

È facoltà del Sindaco proibire tali usi con semplice manifesto murale.

Ai trasgressori verrà comminata una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 600,00. In caso di recidività potrà essere sospesa l'erogazione dell'acqua con conseguente rescissione del contratto.

ART. 16
TARIFFE

Le tariffe di vendita dell'acqua e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate secondo la normativa vigente.

Tutte le tasse, imposte ovvero oneri, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed ai consumi dell'acqua sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.

Per le sole utenze occasionali o temporanee approvvigionabili mediante collegamenti provvisori, prima della stipula del contratto di fornitura è previsto il pagamento di una quota forfettaria giornaliera comprensiva di ogni onere per l'allaccio ed anche per l'eventuale scarico in fognatura (se di tipo domestico o assimilabile), in relazione al diametro della tubazione richiesto.

ART. 17
DIVIETO DI SUBFORNITURA

È vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente il Comune di San Massimo avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza obbligo alcuno di preavviso.

ART. 18

SOSPENSIONE O REVOCA DELLA FORNITURA

È vietato utilizzare gli impianti di fornitura dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura stessa senza obbligo di alcun preavviso da parte del Comune di San Massimo e l'eventuale successiva risoluzione del contratto di fornitura.

ART. 19

OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE, DIVIETI

All'utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Comune di San Massimo installati presso l'utenza stessa.

In particolare l'Utente dovrà:

- segnalare tempestivamente al Comune di San Massimo eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;
- ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte a valle del contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;
- utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- effettuare l'autolettura dei consumi idrici registrati dal contatore ogni qualvolta gli sia richiesto dal Comune di San Massimo, nei termini stabiliti nell'allegato "A".

L'Utente è pertanto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni nella misura determinata nell'allegato "A".

È fatto espressamente divieto di:

- collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento;
- fare uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

ART. 20

INTERRUZIONI DELLA FORNITURA PROVOCATE DAL CONGELAMENTO DELL'ACQUA.

L'Utente dovrà porre estrema cura nel proteggere dal gelo tutta la parte di allacciamento a valle del punto di consegna, soprattutto nei tratti dell'impianto maggiormente esposti. In particolare dovrà provvedere alla protezione del gruppo di misura e dell'intero allacciamento mediante adeguati accorgimenti, **SEGNALANDO TEMPESTIVAMENTE AL COMUNE DI SAN MASSIMO EVENTUALI DANNI AL CONTATORE.** In nessun caso il Comune di San Massimo potrà essere ritenuto responsabile per la mancanza d'acqua causata dal congelamento della stessa e l'utente dovrà provvedere a propria cura e spese allo scongelamento delle tubazioni. Qualora tali operazioni dovessero riguardare anche il tratto di tubazione a monte del gruppo di misura dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune di San Massimo.

ART. 21

INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

Il Comune di San Massimo non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore quali guasti od incidenti, scioperi, o dovute a particolari esigenze tecniche quali manovre di organi di regolazione, by-pass, ecc.. In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni.

Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il Comune di San Massimo si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate. Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività o per qualunque altra esigenza richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva con un'autonomia non inferiore alle 48 ore. Il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile dovrà comunque provvedere, con sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio.

SOVRAPPRESSIONI: il Comune di San Massimo non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante dispositivi automatici, o da altre cause prevedibili ed

imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto all'installazione di un riduttore di pressione a valle del contatore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.

TORBIDITÀ: il Comune di San Massimo, salvi gli obblighi imposti dalla legge in materia di controlli interni ed esterni, non assume alcuna responsabilità per l'occasionale presenza di torbidità e depositi nell'acqua erogata, oltre il valore massimo ammissibile, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di guasti sulla rete, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle tubazioni di allacciamento o alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per caratteristiche intrinseche non consenta la continua circolazione dell'acqua nelle tubazioni.

RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SULLA RETE: in seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo pretendere dal Comune di San Massimo una detrazione dei consumi utilizzati a tale scopo. Il Comune di San Massimo si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

ART. 22

SOPRALLUOGHI E VERIFICHE

Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Comune di San Massimo per verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non imputabili al Comune di San Massimo stesso.

CAPITOLO II

ALLACCIAMENTI – APPARECCHI DI MISURA

ART. 23

ALLACCIAMENTO

S'intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili e idrauliche atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni ed il rubinetto di arresto a monte del contatore. Il Comune di San Massimo procede all'allacciamento alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente regolamento. Spetta al Comune di San Massimo determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore. Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.

ART. 24

COLLOCAZIONE DEL CONTATORE

Ogni allacciamento dovrà essere dotato di un numero di contatori pari al numero di utenze servite. Il gruppo di misura si compone delle seguenti parti ordinate da monte a valle:

- rubinetto di arresto di monte, riduttore di portata (valvola idrometrica);
- contatore con sigillo;
- rubinetto di arresto di valle;
- rubinetto di scarico;
- valvola di ritegno.

Tutti i dispositivi sono obbligatori. È ammesso anche l'utilizzo di singoli apparecchi dotati di più funzioni. Nel caso di edifici esistenti, per comprovate motivazioni tecniche, si potrà derogare alla precedente disposizione. Ogni altro apparecchio (ad esempio un filtro, riduttore di pressione) potrà essere installato dall'Utente solamente a valle della valvola di ritegno.

Ogni dispositivo posto a valle del contatore è di proprietà dell'utente.

Il contatore sarà collocato di norma, in posizione concordata con il Comune di San Massimo, al di fuori dell'edificio e posto sul confine di proprietà in apposito pozzetto, o nicchia, adeguatamente protetto dal gelo. In particolare, per immobili con due o più utenze di tipo condominiale, l'installazione dei

contatori potrà avvenire, previo assenso del Comune, all'interno di spazi comuni facilmente accessibili, protetti dagli agenti atmosferici ed in posizioni atte a consentire una facile manutenzione e lettura. La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è comunque effettuata a cura e spese da parte dell'utente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla Legge 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

ART. 25

ONERI DI MANUTENZIONE

La manutenzione sulle tubazioni di allacciamento fino al contatore compreso sarà effettuata dal Comune di San Massimo a sua cura e spese, fatta salva la verifica di eventuali danni imputabili a terzi o all'utente stesso.

Per gli allacciamenti realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di San Massimo potrà intimare lo spostamento del contatore in posizione conforme alle indicazioni del presente regolamento in relazione alle connesse attività manutentorie e di rilevazione dei consumi.

Qualsiasi modifica allo stato del terreno privato interessato dalla posa dell'allacciamento e per una fascia di m. 3,00 a cavallo della tubazione, dovrà essere concordata dall'utente con il Comune di San Massimo. Il Comune di San Massimo non effettua di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi a valle del contatore. Potrà in ogni caso derogare a tale disposizione in seguito a richiesta scritta del Utente, sulla base di proprie valutazioni tecniche e di opportunità; tutti gli oneri per tali interventi saranno comunque sempre a carico del concessionario.

ART. 26

DISPOSIZIONI VARIE

Gli allacciamenti esistenti in derivazione dalla condotta principale comportano la responsabilità in solido delle utenze interessate. Il personale tecnico del Comune di San Massimo ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere costituenti l'allacciamento e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon funzionamento dell'impiantistica idraulica.

A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli incaricati l'accesso alla sua proprietà. In particolare, l'utente non potrà impedire al Comune di San Massimo di effettuare la riparazione di perdite sull'allacciamento, anche nella porzione ricadente su suolo privato. Sulla base di comprovati elementi tecnici legati alla vetustà dell'allacciamento, il Comune di San Massimo potrà procedere al rifacimento integrale dello stesso, addebitando gli oneri tariffari all'utente.

ART. 27

CONTATORI – MANUTENZIONE

I contatori, salvo quelli esistenti già di proprietà dell'utente, sono di proprietà del Comune di San Massimo che ne stabilisce la fornitura, il tipo ed il calibro, in relazione alla natura della fornitura ed al consumo stimato che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto. Il Comune di San Massimo, a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, avrà libero accesso ai propri impianti ed al contatore installato entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi. Il Comune di San Massimo ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento; nel caso di variazione di portata per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Comune di San Massimo si riserva di addebitare all'Utente le spese relative. Il Comune di San Massimo potrà concedere lo spostamento del contatore qualora esso si trovi in posizione di difficile accessibilità o in seguito a modifiche effettuate sull'impianto idraulico interno. Qualora però l'impiantistica interna non dovesse presentare sufficienti garanzie di affidabilità ed un buono stato di conservazione, si dovrà preventivamente provvedere alla sostituzione di quanto non idoneo, previa autorizzazione comunale. Gli oneri di spostamento del contatore saranno a carico dell'Utente.

ART. 28

CUSTODIA DEI CONTATORI

L'Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori. Tutti gli apparecchi di misura vengono dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune di San Massimo. Qualora il personale dipendente del Comune di San Massimo accerti la manomissione del sigillo, dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stesso addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa. La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono comunque dar luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura. Il Comune di San Massimo può inoltre ordinare in qualsiasi momento lo spostamento di misuratori posti in luoghi non facilmente accessibili ai propri tecnici, e tali lavori dovranno essere sempre consentiti dall'Utente.

CAPITOLO III

ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI – MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 29

RILEVAZIONE DEI CONSUMI

Ai fini della determinazione dei consumi l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva della attivazione del contatore; l'unità di misura utilizzata è il metro cubo. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune di San Massimo l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale l'Utente dovrà effettuare l'autolettura del contatore e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta, fax, e-mail). La lettura dei contatori è normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Comune di San Massimo, che ha comunque facoltà di eseguire letture supplementari di controllo a vantaggio dell'Utente. Normalmente, la lettura dei contatori è effettuata una volta all'anno.

È prevista altresì la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell'utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato dal personale incaricato ovvero inviato al domicilio dell'utente. Quando richiesta, l'autolettura deve considerarsi obbligatoria. Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (contatore sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportando in essa specificatamente quanto riscontrato.

In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente ovvero l'utente non provvede ad effettuare e dichiarare l'autolettura nel periodo stabilito la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del triennio precedente o, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli Utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso.

Dopo l'emissione delle fatture nessun conguaglio e riliquidazione dei consumi pregressi sono dovuti all'utente, qualora dall'applicazione della media di cui ai precedente comma, risulti un consumo diverso (superiore o inferiore) rispetto a quello reale effettivamente registrato dal contatore, anche se determinato da un progressivo accumulo di mancate letture precedenti. Nel caso di lettura reale inferiore a quella media presunta fatturata, i consumi successivi decorreranno dalla lettura presunta determinata con la media liquidata.

ART. 30

CONTATORI MULTIUTENZA

Si intende per contatore multiutenza quello che alimenta più unità immobiliari distinte, facenti parte o meno di un unico fabbricato. Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti idrici interni, è ammessa la presenza di contatori multiutenza.

ART. 31

IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione del medesimo, è valutato secondo quanto indicato dall'art. 29, commi 3 e 4.

ART. 32

GUASTI AI CONTATORI ED ACCESSORI

La riparazione e l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo o per colpa dell'Utente, sono a carico del Comune di San Massimo. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune di San Massimo ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.

ART. 33

VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, il Comune di San Massimo dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo idonee apparecchiature. L'Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento. Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'Utente se presente.

Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento il Comune di San Massimo provvederà anche al rimborso o al recupero di eventuali errate fatturazioni. A tal fine saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell'errore nella fatturazione, i consumi storici dell'ultimo anno o in mancanza di questi elementi si opererà in base a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 27.

In ogni caso il contatore sarà sostituito senza onere alcuno a carico dell' Utente. Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalle normative in vigore, il Comune di San Massimo provvederà ad addebitare all'Utente secondo i parametri indicati nella relativa tariffa e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti ad ogni modo addebitati sempre all'Utente, a copertura delle spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

ART. 34

CONSUMI ECCESSIVI PER ROTTURE ALL'IMPIANTO A VALLE DEL CONTATORE

Di norma, è considerato consumo eccessivo un consumo rilevato superiore al 250% del precedente. Il Comune di San Massimo non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati, pur adoperandosi per quanto possibile a segnalare all'Utente tali anomalie.

ART. 35

PAGAMENTO DELL'ACQUA EROGATA E RELATIVE MODALITÀ

Ogni fornitura di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell'Utente.

L'acqua è pagata in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Comune di San Massimo con l'applicazione delle TARIFFE e della QUOTA FISSA di cui all'allegato "A". La quota fissa sarà fatturata in due rate, pertanto il semestre iniziato sarà computato per intero. La fatturazione avverrà sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale o al consumo stimato. La fatturazione, comprensiva degli oneri per fognatura e depurazione se dovuti, è effettuata con la seguente periodicità:

1 volte all'anno, con cadenza annuale, per consumi medi annui fino a 100 mc;

2 volte all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1.000 mc;

3 volte all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 1.001 a 3.000 mc;

4 volte all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui superiori a 3.000 mc.

La fattura sarà recapitata presso l'indirizzo indicato dall'Utente che dovrà provvedere al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fattura stessa. Per le persone giuridiche la fattura sarà inviata all'indirizzo P.E.C. preventivamente comunicato e, comunque, a quello risultante dal registro INIPEC

Tali modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non inferiore a 15 giorni tra la data di emissione ed il termine di pagamento. In casi particolari, previsti

dal relativo regolamento comunale, potranno essere effettuate rateizzazioni sull'importo delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali.

Il Comune di San Massimo si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di rateizzazione ed in ogni caso il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal Comune di San Massimo stesso. Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli utenti per eventuali interruzioni nel servizio di erogazione dell'acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, o per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati

ART. 36

MANCATO PAGAMENTO

Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura, salvo i casi i cui l'utente non provvede ad effettuare e dichiarare l'autolettura nel periodo stabilito, ha la facoltà di richiedere al Comune di San Massimo l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A sua volta il Comune di San Massimo darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Comune di San Massimo provvederà ad emettere una nuova fattura corretta. In caso contrario l'Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni caso di mancato pagamento saranno applicati automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, gli interessi di mora pari al tasso di interesse legale.

Il Comune di San Massimo, in caso di mancato adempimento, invia all'Utente, mediante raccomandata A.R., idoneo sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all'Utente in aggiunta all'indennità di mora sopra specificata. Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati, qualora l'Utente abbia tempestivamente ed adeguatamente segnalato al Comune di San Massimo il ritardato ricevimento della bolletta o, a seguito di ricezione di successiva fattura o del sollecito, il mancato ricevimento della stessa. La deroga di cui al precedente capoverso non si applica quando il tardivo o mancato recapito della bolletta sia stato causato da una condotta (commisiva od omissiva) dell'Utente medesimo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la segnalazione del ritardato o mancato recapito si intende tempestiva ed adeguata se fatta prima del pagamento, e completa degli elementi probatori disponibili richiesti dal Comune di San Massimo.

Allo scopo di migliorare la qualità del servizio e di eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Comune di San Massimo utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione.

In caso di perdurante grave inadempimento da parte dell'Utente nel pagamento delle fatture, decorso il termine previsto nel sollecito, il Comune di San Massimo ha diritto di procedere alla riduzione ove possibile o alla sospensione della fornitura dell'acqua, previa comunicazione raccomandata A.R. come previsto dall'art. 1565 del Codice Civile, alla risoluzione unilaterale del contratto di concessione, ed al recupero dei crediti tramite riscossione coattiva in unica rata secondo le disposizioni di legge. L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione rimanendo il Comune di San Massimo esonerato da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare. Per il ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto previamente a pagare le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Comune di San Massimo a tutela dei propri diritti. Il Comune di San Massimo ha pertanto sempre il diritto di sigillare o rimuovere il contatore nel caso di gravi inadempimenti, tra i quali la persistente insolvenza dell'utente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva sempre ogni azione legale al riguardo.

TITOLO II NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 37

PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia. Il Comune di San Massimo si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza del Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza di ciò, qualora l'installazione non fosse ritenuta idonea, il Comune di San Massimo potrà sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso scritto o anche in assenza di preavviso qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall'impianto di proprietà dell'Utente. Ogni impianto idraulico a valle del contatore dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo nonché di certificato di conformità ai sensi della L. 46/90 che l'utente consegnerà al Comune di San Massimo contestualmente alla domanda di allaccio.

ART. 38

COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

È severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. È inoltre vietato collegare i tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Comune di San Massimo con apposito giunto dielettrico isolante, e non può essere assolutamente utilizzato come prese di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti e la rete idrica comunale, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto al presente comma il Comune procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utente così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

ART. 39

IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune di San Massimo che si riserva di prescrivere eventuali modifiche.

ART. 40

SERBATOI

Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve essere collocata in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 41

MODIFICHE

Il Comune di San Massimo può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti. Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:

- al punto dove si trova collocato il contatore;
- al punto di allacciamento sulla condotta principale.

In caso di inadempienza il Comune di San Massimo ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 42

DANNI E RESPONSABILITÀ

Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Comune di San Massimo non può essere chiamato in alcun modo a rispondere dei danni che potessero derivare a terzi dagli impianti interni.

Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.

ART. 43

VIGILANZA

Il Comune di San Massimo ha sempre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e quant'altro di sua proprietà. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, deve pertanto poter accedere agli impianti sia esterni che interni, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare alterazioni e guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal contratto. In caso di opposizione o di ostacolo il Comune di San Massimo si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. Resta altresì salvo il diritto del Comune di San Massimo di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

TITOLO III

NORME PER LE BOCCHE ANTINCENDIO

ART. 44

BOCCHES ANTINCENDIO

Per bocche antincendio s'intendono le singole bocche di erogazione degli idranti a colonna, di quelli sottosuolo e dei naspi. Per le bocche antincendio deve essere stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello destinato ad altri usi; restano pure distinte per quanto possibile le relative prese di alimentazione. L'Utente deve fornire al Comune di San Massimo lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica agli uffici preposti. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio saranno applicati speciali sigilli. L'Utente avrà il diritto di servirsene esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di San Massimo entro 24 ore, mediante comunicazione scritta, affinché questo possa provvedere alla riapposizione dei sigilli. Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti da incendio, oppure non fosse stato dato l'avviso tempestivo di cui sopra, il personale tecnico del Comune di San Massimo provvederà all'immediato ripristino dell'integrità dei sigilli addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa, salvo il maggior danno accertato. È infatti responsabilità esclusiva dell'Utente accertarsi della regolare tenuta dei sigilli per le bocche antincendio di sua competenza.

Le bocche antincendio degli idranti pubblici, o comunque di uso pubblico, sono soggette all'apposizione del sigillo e, quando si sia fatto uso della stessa, l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di San Massimo entro 24 ore. Il Comune di San Massimo si riserva comunque di intraprendere ulteriori provvedimenti che riterrà opportuni per tutelarsi da prelievi abusivi di acqua.

Il Comune di San Massimo non si assume inoltre alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata disponibile al momento dell'uso.

ONERI DI COSTRUZIONE. La costruzione della linea ad uso antincendio sarà a totale cura e spese dell'Utente, mentre il Comune di San Massimo si limiterà ad eseguire con proprio personale o ditta incaricata, il solo attacco alla tubazione principale addebitando i costi previsti dalla tariffa vigente.

Qualora per motivi di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, venga richiesta al Comune di San Massimo l'installazione di uno o più idranti, collegati alla rete dell'acquedotto e posizionati in suolo pubblico o privato, questi provvederà all'esecuzione dei relativi lavori ponendo ogni onere a carico del richiedente, sulla base di un preventivo appositamente redatto.

ART. 45

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLA BOCHE ANTINCENDIO

A valle della presa realizzata dal Comune di San Massimo l'Utente dovrà provvedere all'installazione di una valvola di arresto. Tale valvola dovrà essere sempre in posizione di "aperto" e la responsabilità di questa condizione ricade totalmente ed esclusivamente sull'Utente.

Inoltre, al fine di verificare costantemente l'effettiva efficienza dell'impianto, l'Utente dovrà installare, a sue cure e spese, un manometro, munito di rubinetto di intercettazione, sull'impianto interno a valle della valvola. In seguito alla richiesta scritta dell'Utente e col pagamento delle spese relative il Comune di San Massimo consentirà la rimozione dei sigilli per le periodiche operazioni di verifica e collaudo, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto interno. Il Comune di San Massimo si riserva il diritto di far eseguire tutte le opere necessarie, a suo giudizio, per garantire il controllo della presa ed il corretto funzionamento dell'impianto. La determinazione del diametro della presa, il numero di bocche da collocarsi e la loro distanza dalla presa sarà effettuata dal progettista dell'impianto sulla base dei valori forniti dal Comune di San Massimo relativamente alla pressione mediamente disponibile in rete ed al diametro della condotta principale. Il Comune di San Massimo si riserva il diritto di concedere un diametro inferiore per la presa, qualora quello richiesto sia ritenuto eccessivo in relazione alla consistenza della rete di distribuzione, senza che per questo possano essergli addebitate responsabilità di alcun genere. In questo caso spetterà solo all'Utente valutare l'eventuale opportunità di realizzare una vasca di accumulo dotata di apposita stazione di pompaggio.

ART. 46

TARIFFA PER BOCHE ANTINCENDIO

L'Utente deve versare un canone fisso annuo per la rete antincendio, indipendentemente dal numero di idranti presenti, anche qualora sia installato un contatore a monte della rete stessa. Detto canone determinato secondo quanto riportato nell'allegato "A", sarà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria. Tutte le bocche antincendio di uso pubblico non sono soggette al pagamento del canone.

ART. 47

ATTIVAZIONE E CONSEGNA DELLA PRESA PER BOCHE ANTINCENDIO

Al momento del completamento dell'esecuzione dell'impianto interno da parte dell'Utente, il Comune di San Massimo provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'Utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la posizione, ed il numero delle bocche installate. Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto resta unicamente l'Utente, che non potrà chiamare in causa il Comune di San Massimo per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa. Il Comune di San Massimo si riserva comunque il diritto di controllare e verificare in qualunque momento lo stato dei sigilli e a tal fine dovrà avere sempre libero accesso ai punti in cui sono collocate le bocche antincendio, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 48

IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI O INCARICATI

I dipendenti o incaricati del Comune di San Massimo sono muniti di tessera di riconoscimento che, nell'espletamento delle loro funzioni, dovranno esibire a richiesta.

ART. 49

PRESCRIZIONI GENERALI

L'Utente s'impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Comune di San Massimo ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 50

SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Comune di San Massimo si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua quando:

1. l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso e l'Utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune di San Massimo;
2. l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi dei consumi non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
3. non sia regolarmente pagata la fattura dell'acqua in seguito ad esplicita comunicazione di sollecito;
4. quando sia impedito l'accesso al personale incaricato dal Comune di San Massimo per la lettura del contatore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
5. siano manomessi i sigilli al contatore; in tal caso l'Utente sarà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata dal Comune di San Massimo;
6. in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento.

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.

ART. 51

RECLAMI

L'Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una seguente comunicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell'acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Comune di San Massimo. Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Comune di San Massimo per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite ecc.).

ART. 52

SANZIONI

Senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di contatori o allacciamenti d'acqua "*in diretta*" dalla rete idrica in mancanza dell'espletamento dei necessari adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, il Comune di San Massimo regolarizza le situazioni sopra citate addebitandone gli oneri conseguenti per intero all'Utente. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il Comune di San Massimo provvederà ad applicare le sanzioni amministrative che saranno determinate con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 53

APPLICABILITÀ DEL DIRITTO – CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra il Comune di San Massimo e l'Utente è competente esclusivamente il Foro di Campobasso.

ART. 54

OBBLIGATORIETÀ

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo. L'Utente sottoscrive all'atto della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso contenute. Il Comune di San Massimo si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 55

DECORRENZA

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

a) ONERI A CARICO DELL'UTENTE

<i>Descrizione</i>		Prezzo unitario IVA esclusa - €uro
1	Sopralluogo per allaccio nuova utenza e/o scissione d'impianto, spostamento condotta, utenze temporanee	€ 25,00
2	Diritto di allaccio per nuova utenza idrica	€ 50,00 e € 16,00 per bolli sui contratti
3	Diritto di allaccio su fognatura pubblica	€ 50,00 e € 16,00 per bolli sui contratti
4	Diritto di subentro/voltura non a titolo gratuito	€ 30,00 e € 16,00 per bolli sui contratti
5	Diritto di allaccio temporaneo acquedotto e fognatura	€ 30,00 e € 16,00 per bolli sui contratti
6	Spese tecniche di istruttoria dovuti per stipula concessione allacciamenti idrici e fognari	€ 30,00
7	Fornitura e posa in opera del misuratore idrico	€ 35,00
8	Verifiche con conferma del corretto funzionamento del contatore	€ 15,00 oltre eventuali costi di verifica documentati
9	Tasso di interesse di mora annuo	Tasso di interesse legale

b) TARIFFE A CONSUMO

Prima fascia centro abitato	Da 0 a 500 metri cubi	Euro 0,47
Seconda fascia centro abitato	Da 500 a 1000 metri cubi	Euro 0,52
Terza fascia centro abitato	Da 1000 a 9999 metri cubi	Euro 0,74

Prima fascia zona turistica	Da 0 a 500 metri cubi	Euro 0,67
Seconda fascia zona turistica	Da 500 a 1000 metri cubi	Euro 0,74
Terza fascia zona turistica	Da 1000 a 9999 metri cubi	Euro 1,07

c) QUOTA FISSA

Euro 10,08